

## Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

### **Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio delle Politiche in materia di remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri.**

Signori Azionisti,

sottoponiamo al Vostro esame ed approvazione, una proposta di rilascio dell'autorizzazione, prevista dagli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e 132 del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, all'acquisto di un numero massimo di 10.515 azioni ordinarie Banca Generali S.p.A. ed al compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle medesime. Dette azioni corrispondono, alla data odierna, allo 0,0091% del capitale sociale della Società.

La presente Relazione illustra le motivazioni che sottendono la richiesta di autorizzazione, nonché i termini e le modalità secondo i quali si intende procedere alla realizzazione dell'acquisto e della disposizione delle azioni proprie.

#### 1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie

Nell'ambito delle Politiche in materia di remunerazione del gruppo Banca Generali sottoposta all'approvazione dell'assemblea degli azionisti, è previsto che il pacchetto retributivo dei Key Managers e dei Risk takers (come individuati nella Politica stessa) sia composto da componenti fisse e variabili.

In tale contesto la normativa - anche a seguito del prossimo futuro recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2013/36/UE (cd. CRD IV) - prevede che il pagamento di una quota della componente variabile della retribuzione avvenga mediante l'attribuzione di strumenti finanziari.

Ricordato che, per quanto riguarda i Key manager, tale previsione viene assolta tramite la partecipazione a Long Term Incentive Plan, per quanto riguarda gli altri Risk takers si prevede di dare applicazione alla suddetta disposizione - qualora ne ricorrano i presupposti sia normativi che fattuali - attraverso l'assegnazione di azioni ordinarie Banca Generali S.p.A.. La presente autorizzazione viene quindi richiesta esclusivamente allo

scopo di dotare la Società della provvista necessaria ad adempiere alle richiamate previsioni.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione; rispetto delle disposizioni all'articolo 2357, comma terzo, del Codice Civile

L'acquisto per il quale si richiede l'autorizzazione, che potrà avvenire in una o più volte, è riferito alle azioni ordinarie della Società, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

In considerazione del numero massimo di azioni potenzialmente assegnabili – calcolato tenendo conto dei testi al momento noti, e non ancora in vigore, delle disposizioni di adozione della c.d. CRD IV nel nostro ordinamento – si rappresenta che il numero massimo di azioni da acquistare, anche in più soluzioni, non potrà essere superiore a numero 10.515.

Pertanto si propone di autorizzare l'acquisto di massime n. 10.515 azioni proprie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

Gli acquisti saranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

La Società costituirà, ai sensi dell'articolo 2375-ter, comma 3, del Codice Civile, una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni proprie acquistate, mediante prelievo di un pari importo dalle riserve disponibili. La riserva così costituita verrà mantenuta finché le azioni proprie acquistate non saranno trasferite. In caso di cessione delle azioni proprie acquistate, la riserva di cui sopra riconfluirà alle riserve di provenienza.

Al riguardo si ricorda che al 31 dicembre 2013 Banca Generali detiene n. 10.071 azioni proprie (relative al piano di stock granting a favore dei promotori finanziari della ex rete Prime Consult, varato originariamente nel 2001), pari allo 0,0087% del capitale sociale della Società e che le controllate di Banca Generali non detengono azioni della controllante. Pertanto, anche in ipotesi di pieno utilizzo dell'autorizzazione richiesta, il numero di azioni proprie che verrebbe ad essere posseduto risulterebbe comunque ampiamente al di sotto della soglia limite prevista dal terzo comma dell'articolo 2357 del Codice Civile.

3. Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto è richiesta per un periodo di diciotto mesi a far tempo dalla data in cui l'Assemblea avrà adottato la relativa deliberazione.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie già in portafoglio (residue dall'attuazione del piano di stock granting a favore dei promotori finanziari della ex rete Prime Consult) e di quelle che saranno acquistate per le finalità sopra illustrate, è richiesta senza limiti temporali, alla luce dell'inesistenza di vincoli normativi a questo riguardo e della opportunità di disporre della massima flessibilità, anche in termini temporali, per realizzare la cessione delle stesse, anche alla luce del quadro normativo attualmente in evoluzione.

#### 4. Corrispettivo minimo e massimo

Il prezzo minimo di acquisto delle azioni ordinarie non potrà essere inferiore al valore nominale del titolo, pari ad Euro 1,00, mentre il prezzo massimo d'acquisto non potrà essere superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto.

#### 5. Modalità attraverso le quali gli acquisti potranno essere effettuati

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB con deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Pertanto, gli acquisti saranno effettuati, esclusivamente ed anche in più volte sul mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Considerate le finalità sottostante la presente richiesta di autorizzazione si propone inoltre all'Assemblea di autorizzare l'assegnazione delle azioni proprie acquistate gratuitamente ai Risk takers individuati nella Politica in materia di remunerazioni, ricorrendone, ovviamente, i presupposti normativi e le condizioni previste dalla politica stessa per il pagamento della componente variabile della remunerazione, precisando che tali modalità saranno applicabili anche alle azioni proprie già detenute in portafoglio dalla Società.

Si riporta di seguito quello che è, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, in grado di riflettere, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta dianzi illustrata.

“L'Assemblea degli Azionisti della Banca Generali S.p.A., riunita in sede ordinaria presso gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. in Trieste, Via Trento n. 8

- visti gli articoli 114-bis e 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive integrazioni e modifiche;
- visti gli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile;
- preso atto che, alla data odierna, la Società e le sue controllate hanno in portafoglio, un ammontare di azioni Banca Generali largamente inferiore alla quinta parte del capitale sociale della Società;
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione su questo punto all'ordine del giorno;
- visto il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, testè approvato;
- udito il parere favorevole del Collegio Sindacale;

delibera

- 1) di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, l'acquisto di massime numero 10.515 azioni ordinarie emesse da Banca Generali S.p.A., del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, ed il compimento di atti di disposizione delle medesime, nonché di quelle acquistate sulla base di precedenti autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie, alle seguenti condizioni:
  - a) l'autorizzazione è limitata agli acquisti da effettuarsi per le finalità illustrate,
  - b) il prezzo minimo di acquisto delle azioni ordinarie non potrà essere inferiore al valore nominale del titolo, pari ad Euro 1,00; il prezzo massimo d'acquisto non potrà essere superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto;
  - c) l'autorizzazione all'acquisto è rilasciata per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data di assunzione della deliberazione Assembleare, mentre l'autorizzazione alla disposizione è concessa senza limiti temporali al fine di consentire il raggiungimento delle finalità illustrate;
  - d) gli acquisti saranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;

- e) le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti. Pertanto, gli acquisti saranno effettuati, esclusivamente ed anche in più volte, sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
- 2) di stabilire che le azioni proprie potranno essere assegnate, senza limiti temporali, a titolo gratuito ai Risk takers individuati nella Politica in materia di remunerazione, ricorrendo i presupposti normativi e le condizioni previste dalla politica stessa per il pagamento della componente variabile della remunerazione;
- 3) di autorizzare l'Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega,:
- a dare esecuzione all'odierna delibera provvedendo, tra l'altro, ad individuare i fondi di riserva per la costituzione della riserva indisponibile, prevista dall'articolo 2357-ter del Codice Civile, nonché di poter disporre anche delle azioni proprie già ad oggi esistenti nel patrimonio sociale per le finalità rappresentate;
  - di stabilire modalità, tempi e tutti i termini esecutivi ed accessori al fine dell'ottimale esecuzione della presente deliberazione, operando all'uopo tutte le opportune valutazioni e verifiche, e provvedere a tutti i connessi incombeni, adempimenti e formalità, nessuno escluso o eccettuato.”

Milano, 1 aprile 2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE